

## GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI - OGM

Gli OGM, organismi geneticamente modificati (detti anche organismi transgenici) sono animali e piante che hanno un patrimonio genetico artificiale ottenuto in laboratorio, cioè il loro Dna, la molecola responsabile della trasmissione dei caratteri ereditari contenuta nel nucleo di ogni cellula, non è quello che è stato definito attraverso un lungo cammino evolutivo. Contiene invece un elemento che è stato scelto, individuato e isolato da un ricercatore. Per es. nel caso del mais geneticamente modificato, gli scienziati hanno inserito un gene, prelevato dal batterio *Bacillus Thuringiensis*, che fa produrre al mais una proteina che uccide la larva di piralide, il principale parassita del mais. Questo tipo di mais viene chiamato Bt-Mais per distinguerlo dal mais "normale".

In Europa sono attualmente autorizzate cinque colture transgeniche: la soia, il mais dolce, la colza, la barbabietola da zucchero, e dal 02.03.2010 la patata per uso industriale nonché l'utilizzo dei prodotti dell'amido della stessa come mangime.

È disponibile in rete il registro comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente modificati, consultabile nel sito della DG SANCO (Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione Europea) [http://ec.europa.eu/food/dyna/gm\\_register/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm), e nel sito del CRL (Community Reference Laboratory della Commissione Europea) <http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu>

La presenza di OGM è più probabile nei prodotti alimentari contenenti derivati da soia o da mais, come salse, condimenti, cornflakes, oli, margarina, cioccolata, dolci e gelati.

### LA NORMATIVA

La direttiva europea principale è la n. 2001/18/CE del Parlamento Europeo, del 12 marzo 2001, (che ha abrogato la precedente direttiva 90/220/CE), recepita in Italia dal D.Lgs 224/2003, che detta i principi guida in materia e obbliga gli Stati membri ad adottare misure per garantire la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. Il quadro normativo europeo è stato successivamente armonizzato dai regolamenti CE nn. 1829/2003 e 1830/2003, entrambi del 22 settembre 2003, introdotti con lo scopo di rendere più efficace il funzionamento interno del mercato. Tali regolamenti, nello specifico, regolano l'autorizzazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi costituiti o derivati da OGM e sono entrati in vigore il 18 aprile 2004. Gli alimenti geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e devono rispettare le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità fissate dal regolamento (CE) n. 1830/2003. Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM, hanno l'obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

Infine la Raccomandazione 556/2003 indica le linee guida sulla coesistenza tra colture OGM e convenzionali, cui le norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi. In Italia le violazioni ai due regolamenti comunitari sono dettate dal D.lgs. 70/2005, mentre i controlli sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti sono condotti sulla base del "Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti" valido per il triennio 2009-2011. ([http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_936\\_allegato.pdf](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_936_allegato.pdf))

### COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEGLI OGM

I prodotti alimentari OGM, sia preconfezionati che sfusi, oltre ai dati che devono comparire sull'etichetta ai sensi del D.Lgs. 109/1992, devono contenere la dicitura: "geneticamente modificato" oppure "prodotto da... (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato".

In particolare sono soggetti alla normativa vigente in materia di etichettatura:

- gli alimenti geneticamente modificati destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività nella Comunità Europea, ossia alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati o sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati;
- i mangimi geneticamente modificati, ossia mangimi che contengono o sono costituiti da OGM o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati;

- gli additivi e gli aromi per l'impiego di alimenti e mangimi;

Nel caso di **alimenti preconfezionati**, la dicitura deve comparire in modo ben visibile nell'elenco degli ingredienti, accanto all'ingrediente transgenico cui si riferisce.

Se invece si tratta di **prodotti sfusi**, l'informazione deve essere resa evidente tramite cartelli o espositori.

Sono invece esclusi dall'applicazione dei regolamenti citati, e pertanto derogano all'obbligo di etichettatura ai sensi dell'art. 21 direttiva 2001/18/CE, gli organismi geneticamente modificati presenti in proporzione non superiore alla soglia dello 0,9%, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 4, Reg. CE n. 1830/2003). La presenza accidentale di OGM in un alimento può essere dovuta, per esempio, ai mezzi di trasporto e alla lavorazione della materia prima. Le spighe di mais OGM che vengono trasportate con i camion dal campo verso lo stabilimento di lavorazione lasceranno cadere alcuni chicchi di mais OGM nel cassone. Se gli stessi camion saranno utilizzati in seguito per portare mais non OGM, i chicchi OGM si mischieranno con il mais non OGM, causando una presenza accidentale, che deve comunque essere per legge inferiore allo 0,9%.